

A.C.T.

Associazione Contadini Trentini

Via 4 Novembre n. 11 – 38023 Cles-Tel. 0463/421531 e-mail info@act.tn.it

Disegno di legge 26 ottobre 2021 n 119

Integrazione della legge provinciale 6 ottobre 2011 n 13 (Fondo di solidarietà per i famigliari vittime di incidenti mortali sul lavoro o in attività di volontariato), per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Osservazioni e quesiti al disegno di legge:

Il fondo di solidarietà è uno strumento utile a fornire una risposta immediata alla condizione di bisogno di natura economica nella quale si trovano i familiari delle persone decedute a causa di infortunio sul lavoro accaduto nello svolgimento di attività lavorative e di volontariato, compresi gli infortuni "in itinere", qualificati alla luce delle disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Da quanto ci risulta nell'anno 2012 sono stati erogati complessivamente € 65.212,00 a 4 nuclei familiari, nel 2013 € 44.947,00 a 4 nuclei familiari, nel 2016 € 14.269,00 a 1 nucleo familiare e nel 2019 € 14.377,00 a 1 nucleo familiare. Negli anni 2020 e 2021 non sono stati erogati contributi.

Complessivamente il fondo ha erogato aiuti per € 138.805,00;

Si ritiene opportuno che le politiche di utilizzo delle risorse derivanti dagli iter sanzionatori sulla sicurezza del lavoro (D.Lgs. 758/1994) debbano rientrare, almeno in parte in questo fondo di solidarietà. Ma non solo, le risorse derivanti dagli iter sanzionatori dovrebbero integrare le risorse pubbliche nella creazione di progetti e di finanziamenti in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro: quali formazione, addestramento, ammodernamento di attrezzature.

Per quanto concerne un punto da chiarire, si chiede se visto l'art. 1 comma 4 lett. A, la legge consente di avere una copertura per tutti gli autonomi, ovvero per quanto riguarda il mondo agricolo i cosiddetti "contadini part time", cioè soggetti non iscritti all'INPS, ma aventi comunque una attività di lavoro autonomo in agricoltura.

Chiediamo quindi una delucidazione per capire se anche questa categoria di lavoratori risulta coperta.

Si invita a riflettere considerata la grande diffusione sul territorio provinciale di aziende agricole a carattere familiare, la possibilità di estendere il beneficio anche ai famigliari non assunti dei piccoli imprenditori agricoli, sia coltivatori diretti che imprenditori che svolgono l'attività agricola anche in via accessoria purché non occasionale e non finalizzata al mero autoconsumo.

Si ricorda come spesso i collaboratori famigliari, che prestano il loro aiuto per periodi di tempo limitati e occasionali, per le operazioni colturali stagionali, quali la vendemmia e la raccolta delle mele, non risultino ne assunti ne iscritti alla previdenza obbligatoria.

La mancanza di assunzione e quindi di rapporto di lavoro dipendente è determinata dalla presunzione che l'attività del famigliare sia svolta a titolo gratuito, come disciplinato dall' art. 74 D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 non venendo inquadrata come rapporto di lavoro subordinato non è prevista alcuna iscrizione nella gestione assicurativa di competenza.

Per gli effetti dell'art.2, co. 3 della medesima legge, si prevede il contributo di solidarietà spetta solo se la vittima e i familiari beneficiari sono residenti in provincia di Trento al momento dell'incidente. A nostro parere, indipendentemente dal luogo di residenza dei lavoratori e dei loro familiari sarebbe corretto e

opportuno riconoscere quale beneficiari dell'intervento una tantum, coloro che col proprio lavoro contribuiscono al benessere e alla crescita del pil del Trentino visto che il settore agricolo dipende in gran misura da lavoratori stranieri per le operazioni colturali.

Riteniamo infine corretto mantenere come beneficiari del contributo i soggetti con indicatore di condizione economica del nucleo familiare sotto una determinata soglia. Attualmente 0,36.

Distinti saluti
Il presidente
-Clementi Luciano-

